



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Applicazione delle Condizioni Generali di Vendita e modalità di modifica

1.1. Estral S.p.A., ora in avanti chiamata anche "venditrice", e la Vs. società, ora in avanti definita "compratore" convengono che tutti i contratti di vendita (vendite) che verranno fra loro stipulati aventi per oggetto le merci prodotte o commerciate dalla venditrice saranno regolate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, oggetto di analisi e discussione tra le parti, che sostituiscono tutte le precedenti Condizioni Generali di Vendita. Le singole vendite, tutte regolamentate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intendono perfezionate solamente con l'accettazione dell'ordine da parte della venditrice tramite l'invio al compratore, via posta ordinaria, via fax o via posta elettronica, della conferma d'ordine (che contiene oltre alle condizioni essenziali della vendita, anche lo specifico richiamo al numero progressivo e data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita). Gli ordini del compratore dovranno essere effettuati per iscritto, via posta ordinaria, via fax o via posta elettronica, e, qualora venissero effettuati telefonicamente o verbalmente, devono essere confermati per iscritto.

1.2 Le Condizioni Generali di Vendita potranno essere modificate da altre condizioni, solamente se concordate dalle parti per iscritto. La parte che intende proporre la modifica, dovrà darne comunicazione all'altra parte tramite fax o a mezzo lettera raccomandata A.R., la quale dovrà comunicare l'accettazione o meno sempre via fax o con lettera raccomandata A.R. Le modifiche delle condizioni entreranno in vigore fra venditrice e compratore solo allorquando chi ha proposto la modifica riceverà l'accettazione scritta dell'altra parte. In attesa di tale accettazione, così come in mancanza di accettazione, per i rapporti in fase di esecuzione al momento della richiesta di modifica inviata, continueranno ad applicarsi tra le parti queste Condizioni Generali di Vendita.

2. Quantità e ritiro della merce

2.1. Le quantità di merci vendute sono quelle indicate dalla venditrice nella conferma d'ordine, salvo rilievi motivati dal compratore per iscritto, anche via fax o tramite posta elettronica, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d'ordine e salva la successiva accettazione della venditrice in ordine ai rilievi. Per le

quantità consegnate è consentita una tolleranza di peso in più o in meno del 10% rispetto a quello previsto nella conferma d'ordine.

2.2. Il compratore decade dal diritto al ritiro della merce dichiarata pronta e non prelevata alle scadenze convenute decorsi 30 giorni dalla comunicazione di messa a disposizione per iscritto, via fax o tramite posta elettronica. Alla scadenza del predetto termine, la venditrice potrà pretendere la risoluzione o chiedere l'adempimento del singolo contratto di vendita anche per le quantità non ritirate alle scadenze convenute, con diritto, in entrambi le ipotesi, fermo l'obbligo di pagamento di quanto ritirato dal compratore, a ricevere il pagamento del danno emergente e del lucro cessante oltre al risarcimento dei danni.

3. Qualità e caratteristiche delle merci

3.1. L'ordine del compratore deve riferirsi sempre a merci conformi alla normale produzione della venditrice e dalle caratteristiche indicate dalla venditrice; in ogni caso, le merci oggetto di vendita avranno le qualità e caratteristiche indicate nella conferma d'ordine e saranno idonee all'impiego normale previsto fra le parti e conformi alla produzione normale della venditrice. Per merci di impiego eccezionale e/o non conformi agli standard normali della venditrice, sarà necessario uno specifico accordo scritto di vendita fra venditrice e compratore.

3.2. Per le merci predisposte sui disegni e/o sui campioni del compratore, le caratteristiche saranno ricavabili dagli stessi e riportate sui disegni realizzati dalla venditrice. Il compratore, dopo attenta verifica dei disegni sviluppati dall'ufficio tecnico della venditrice, dovrà restituirli firmati per accettazione.

Il compratore, ordinando tali merci, conferma sotto responsabilità propria e personale del soggetto che, in nome e per conto del compratore farà l'ordine, che l'ordine riguarda merci non coperte da brevetti o da altri diritti di produzione e commercializzazione in esclusiva spettanti a terzi.

La produzione di tali merci, specie se ottenuta con matrici costruite in base ai disegni sviluppati dalla venditrice (sulla scorta di quelli forniti dal compratore) e accettati dal compratore, sarà fatta e venduta dalla venditrice in esclusiva a favore del compratore, con conseguente divieto per la venditrice di usare le matrici per produrre profilati a favore di terzi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.1. Il divieto viene posto nel nulla nel caso la venditrice accerti che il profilato, non coperto da brevetto, sia composto solo da elementi essenziali, con esclusione di quelli caratterizzanti la produzione, oppure che esso è ormai divulgato.

4. Matrici e attrezzature

4.1. Le matrici e le attrezzature sono ordinate e approntate per conto del compratore e sono soggette a contributo spese a fondo perduto.

La proprietà ed il possesso di matrici ed attrezzature sono della venditrice la quale si impegna a conservarle per 36 mesi dalla data dell'ultima consegna. Sono riservate al compratore e potranno essere utilizzate per produzione a favore di terzi, solo ed esclusivamente, previa autorizzazione scritta del compratore. In caso di cessazione dei dovuti pagamenti da parte del compratore, di intervenuta sentenza di fallimento, o

provvedimento di ammissione alla procedura di concordato o amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria, cessazione di attività, amministrazione straordinaria, procedure relative alla dichiarazione d'insolvenza od ogni altra situazione concretante uno stato di insolvenza del compratore (quali l'esistenza di atti di protesto di assegni, cambiali od altri effetti, o titoli recanti la firma del compratore) cessa l'obbligo di esclusiva delle matrici ed attrezzature a favore del compratore, per cui la venditrice potrà disporre delle stesse a proprio uso e discrezione.

5. Prezzi

5.1. I prezzi delle merci oggetto di vendita sono esclusivamente quelli indicati nella conferma d'ordine della venditrice e si intendono accettati se non contestati nel termine di 5 giorni dall'invio della conferma d'ordine. I prezzi si intendono per merci da consegnare presso lo stabilimento della venditrice, salvo diverso accordo.

6. Pagamenti - risoluzione - inadempienza

6.1. I pagamenti devono essere effettuati alla sede della venditrice o presso altro indirizzo comunicato dalla venditrice con la conferma d'ordine. I pagamenti si intendono eseguiti presso la sede della venditrice, anche se effettuati a mezzo di pagherò, o tratte pagabili su altre piazze e ciò ad ogni effetto di legge, con particolare riferimento alla competenza territoriale per le azioni giudiziali. In caso di differenza delle condizioni tra l'ordine e la conferma d'ordine, si intendono convenuti i termini e le modalità indicati nella conferma d'ordine della venditrice, salvo che modalità e termini non siano stati contestati per iscritto dal compratore entro 5 giorni dall'invio della conferma d'ordine. I pagamenti non pervenuti nella sede della venditrice, o effettuati a chi non sia stato preventivamente autorizzato alla riscossione, mediante precisazione scritta dalla venditrice, non liberano il compratore dal corrispondente obbligo di pagamento.

6.2. Nel caso in cui il compratore non effettui o ritardi i pagamenti parziali di una fornitura, anche se oggetto di contestazione, la venditrice avrà diritto, una volta decorsi inutilmente 10 giorni dall'intimazione scritta di pagamento dei ratei scaduti, di dichiarare il compratore decaduto dal beneficio del termine a termini dell'art. 1186 c.c. e, quindi, di pretendere il saldo immediato di tutti i ratei scaduti e non ancora scaduti. Nel caso di mancato pagamento di una fornitura, la venditrice avrà diritto di sospendere ogni altra consegna successiva, anche se ordinata ed accettata, a sensi dell'art. 1460 c.c. e 1461 c.c. L'obbligazione a carico del compratore di pagamento del prezzo deve essere adempiuta secondo le modalità stabilite dalla venditrice, perché in caso diverso il contratto si risolverà di diritto a sensi dell'art. 1456 c.c. ove la venditrice dichiara al compratore che intende valersi della clausola risolutiva.

6.3. Il pagamento della merce non potrà essere sospeso o ritardato per eccezioni di qualsiasi natura da parte del compratore.

6.4. In caso di ritardato o mancato pagamento il compratore dovrà corrispondere alla venditrice, senza necessità di costituzione in mora, l'interesse moratorio previsto

dall'art. 5 del decreto legislativo 09.10.2002 nr. 231 al tasso vigente al momento dell'inadempimento secondo quanto fissato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. E' anche previsto il diritto della venditrice creditrice al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, salva la prova del maggior danno, ove il compratore debitore non dimostri che il ritardo sia a lui non imputabile. E' fatto sempre salvo il diritto della venditrice di pretendere la risoluzione di diritto del contratto e quindi il diritto al risarcimento dei danni, specie nel caso di risoluzione contrattuale.

7. Consegna

7.1. I termini previsti per la produzione e la consegna delle merci, pur se indicati nella conferma d'ordine sono approssimativi. La venditrice non risponde di ritardi determinati da cause di forza maggiore o, comunque da cause non imputabili alla venditrice. E' escluso che il ritardo, comunque provocato, possa dar diritto al compratore al risarcimento dei danni e/o alla risoluzione del contratto. E' consentito al compratore il recesso ove il ritardo superi i 60 giorni lavorativi la data prevista di consegna.

7.2. La consegna dei prodotti potrà anche avvenire mediante consegne successive parziali dei beni ordinati.

8. Spedizioni

8.1. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, qualunque indicazione contenga la conferma d'ordine.

8.2. Qualora al trasporto debba provvedere il compratore, egli sarà responsabile di ogni conseguenza derivante dall'esecuzione dello stesso, sia in relazione alle date di consegna, sia ai criteri di trasferimento della merce.

8.3. La merce si intende consegnata presso lo stabilimento della venditrice, in Manerbio (BS), Via Artigianale 19. Le spese di trasporto sono sempre a carico del compratore, salvo diverso accordo.

9. Reclami

9.1. Il compratore, al momento del ricevimento delle merci oggetto di singola consegna, è obbligato all'immediato e accurato esame e controllo della merce a pena di decadenza dell'eventuale reclamo.

Qualsiasi contestazione del compratore relativa ad una singola consegna deve essere effettuata secondo le modalità riportate ai successivi commi del presente articolo e non influirà sul contratto, in rapporto alle consegne successive.

9.2. Eventuali irregolarità nella quantità e/o ammanchi di merce consegnata dovranno essere denunciati alla venditrice per iscritto con raccomandata A.R. anticipata via fax o posta elettronica entro e non oltre 8 giorni dalla data in cui il compratore abbia ricevuto le merci oggetto di consegna. Per le irregolarità nella quantità e/o ammanchi di merce che possono coinvolgere la responsabilità del vettore, la denuncia dovrà essere fatta, a pena decadenza, anche mediante segnalazione scritta nella bolla di consegna o documento di trasporto.

9.3. Eventuali vizi e/o mancanze di qualità dovranno essere denunciati alla venditrice per iscritto con raccomandata A.R. anticipata via fax o posta elettronica entro e non oltre 8 giorni dalla data in cui il compratore abbia ricevuto le merci oggetto di consegna. Per vizi o difetti che possono coinvolgere la responsabilità del vettore, la denuncia dovrà essere fatta, a pena decadenza, anche mediante segnalazione scritta nella bolla di consegna o documento di trasporto.

9.4. Le denunce del compratore dovranno essere di contenuto tale da consentire alla venditrice la possibilità di individuare la natura del vizio o difetto denunciato per i conseguenti controlli. A tal fine il compratore dovrà conservare e mettere a disposizione la merce oggetto delle denunce conservandola fino al controllo da parte della venditrice o di un soggetto da essa delegato. Nell'ipotesi in cui la venditrice all'atto della verifica, riscontri i denunciati vizi o la mancanza di qualità della merce fornita, così come l'entità delle difformità rispetto ai disegni od ai modelli, ad eccezione dei casi specificati ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo, il compratore avrà il dovere di restituire allo stabilimento della venditrice la merce viziata o difforme, e la venditrice avrà l'obbligo o di sostituire la merce nella stessa quantità di prodotti non viziati né difformi, o di rimborsare al compratore il prezzo pagato limitatamente alla quantità di merce riscontrata viziata o difforme. Nessuna ulteriore responsabilità graverà sulla venditrice, in particolare non potranno esserle in alcun modo addebitati danni diretti e indiretti e/o derivanti da fermo/perdita di produzione o per qualsiasi altra ragione.

9.5. Se i vizi o la mancanza di qualità si riferiscono ad un quantitativo di merce inferiore al 2% della singola consegna, il compratore non avrà diritto né alla sostituzione della merce, né al rimborso del prezzo.

9.6. E' tassativamente esclusa ogni possibilità di reclamo per il compratore e, quindi, ogni forma di rimborso del prezzo o di sostituzione della merce da parte della venditrice nell'ipotesi in cui la merce consegnata venga sottoposta a lavorazione e/o trasformazione anche parziale dal compratore o da altri soggetti da esso incaricati.

10. Cessione e riserva di proprietà

10.1. Nell'ipotesi in cui il singolo contratto di vendita preveda il pagamento a rate, questo si intende fin da ora sottoposto al patto di riservato dominio, in forza del quale, il compratore, acquista la proprietà delle merci di produzione della venditrice con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, pur assumendosi i rischi dal momento della consegna. La vendita a rate con riserva di proprietà sarà oggetto di specifica indicazione nella conferma di vendita, nelle fatture e regolarmente registrata nelle scritture contabili.

11. Cause di forza maggiore

11.1. Sono considerate cause di forza maggiore oltre quelle classiche, come le epidemie, la guerra, i terremoti etc., l'incendio, i guasti ai macchinari ed alle attrezzature, l'interruzione della fornitura elettrica e di combustibili, carburanti o materie prime, le interruzioni dei trasporti, le disposizioni delle pubbliche autorità, le vertenze sindacali, gli scioperi anche aziendali, in altri termini tutti i fatti

indipendenti dalla volontà della venditrice, che sfuggendo al suo controllo anche temporaneamente, impediscono o limitano il normale andamento della produzione e della vendita. In tal caso la venditrice avrà facoltà di ridurre il quantitativo della merce oggetto di vendita, di spostare il momento della consegna e della spedizione, di recedere dalla vendita senza alcun diritto per il compratore.

11.2. Qualora il contratto non possa avere esecuzione per cause di forza maggiore, in un termine superiore a 60 giorni da quello precisato nella conferma d'ordine, ciascuna parte potrà recedere dal contratto senza alcun altro diritto.

12. Foro competente

12.1. Tutti i contratti stipulati tra venditrice e compratore si intenderanno perfezionati in Italia e saranno sottoposti alla Legge Italiana. Qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti in merito ai contratti da loro stipulati o in merito all'interpretazione o applicazione delle seguenti *Condizioni Generali di Vendita* sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Brescia, con rinuncia da parte del compratore alle competenze alternative di altri fori, previsti anche per effetto di connessione.